

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se, di fronte all'indignazione generale e sopra ogni meschino eventuale interesse di locali fazioni elettorali, intenda intervenire perchè sia modificato il recente decreto prefettizio nella parte che aggrega questi comuni di Favignana e specie di Pantelleria al circondario di Monte San Giuliano e il comune di Paceco a quello di Salemi, essendo il provvedimento in evidente dispregio a ragioni topografiche, demografiche, economiche, ecc., soprattutto rispettabili e ininterrottamente rispettate dalla precedente tradizione amministrativa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Costa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se — considerato che il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2572, all'articolo 2 stabilisce che la facoltà dei comuni e delle provincie di applicare la sovrainposta sui redditi di ricchezza mobile è limitata per l'anno 1924 alla misura massima del 5 per cento per ogni lira di imposta erariale; che con effetto dal 1° gennaio 1925 cessa anche la facoltà di applicazione delle sovrainposte nella misura del 5 per cento; che, siccome i redditi accertati per un determinato anno non sempre sono inseriti nel ruolo dell'anno stesso, il ritardo di un anno nella iscrizione a ruolo può significare la riduzione della aliquota dal 10 al 5 per cento, o addirittura la esenzione della sovrainposta stessa, cosa che può capitare ai ricorrenti per i quali si aspetta una decisione; che quando si pensi che in generale i redditi in contestazione sono più cospicui è facile stabilire quale danno enorme venga arrecato ai comuni — non intenda chiarire il diritto dei comuni a percepire, pur rimanendo limitata la sovrainposta alla percettuale del 5 per cento, tale sovrainposta anche negli anni successivi al 1924 limitatamente a quei redditi che si riferiscono agli anni passati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Giarratana ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non creda opportuno facilitare l'esazione della pensione a quei pensionati che per malattia o per grave imperfezione non possono personalmente presentarsi a riscuoterla. In base alle vigenti disposizioni occorre far redigere una procura che costa trenta lire, somma che in molti casi supera quella da esigere. Forse basterebbe autorizzare il fattorino della Tesoreria a portare a casa del povero pensionato la somma che gli

spetta e che quasi sempre rappresenta l'unico sostentamento della vita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri degli affari esteri, della guerra, dell'interno, dei lavori pubblici, e della giustizia e degli affari di culto, per conoscere i motivi per i quali fu emesso il Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1122, sul regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove provincie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1924. Il Regio decreto-legge sottopone la quasi totalità delle proprietà immobiliari delle nuove provincie a un regime giuridico eccezionale per cui nei territori della cosiddetta zona A, « è vietato procedere a lavori di qualsiasi specie come edificazioni, lavori stradali, ferroviari, minerrari, idraulici, elettrici, e demolizioni, scavi, a qualsiasi uso di grotte e di cavità sotterranee, a cumuli di materiali ed in genere a qualsiasi opera di elevazione, nonchè al diboscamento anche parziale, senza il previo consenso dell'autorità militare » restando l'autorizzazione sempre « subordinata alla condizione, da iscriversi tavolarmente, che l'interessato resta obbligato ad effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere stesse ». E' inoltre, « in facoltà dell'autorità militare di ordinare la demolizione delle costruzioni » già esistenti nella suddetta zona e « sui beni immobili » di questa zona, l'« Autorità militare può esercitare una continua vigilanza ».

« Gli atti di alienazione totale e parziale, quelli di costituzione di diritti di usufrutto, di uso, di abitazione e di enfiteusi ed in genere tutti quelli che comunque importino trasferimenti della proprietà e cessione del possesso nonchè le locazioni, devono essere sottoposti, per l'approvazione al prefetto della provincia. Il prefetto, su conforme parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rifiuto dell'approvazione richiesta non deve essere motivato. Nei territori della cosiddetta zona B, che comprende tutti i comuni della provincia di Trento, tutti i comuni della provincia dell'Istria, tutti i comuni della provincia di Trieste (eccettuata la città stessa e Muggia) e quasi tutti i comuni del Goriziano, non compresi nella zona A, è data « all'Autorità militare la facoltà di intervenire per opporre il suo divieto ed imporre determinate condizioni nell'esecuzione » di ogni opera « che modifichi lo stato della proprietà fondiaria ». La previa autorizzazione è richiesta solamente per la costruzione